

# Il quadro delle regole

## LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Il comma 358 dell'articolo 1 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) al fine di evitare che ogni singola federazione o ente fornisca interpretazioni differenti fra loro o eccessivamente estensive ha demandato al Coni il compito di individuare le prestazioni di carattere sportivo meritevoli delle agevolazioni fiscali da inquadrare come co.co.co.

## LA DELIBERA MANCANTE

Sarà necessaria una delibera del Comitato olimpico per individuare le mansioni rientranti fra quelle "necessarie" per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da inquadrare come co.co.co. da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (circolare 1/2016 dell'Ispezzione nazionale del lavoro)

## VANTAGGI E CRITICITÀ

Il riconoscimento, all'interno di questo elenco di alcune mansioni piuttosto che di altre (ad esempio addetti alla segreteria, agli arbitri, al magazzino) comporta la sicurezza che in ipotesi di verifica ispettiva il rapporto non venga diversamente riqualificato (ad esempio quale attività di lavoro subordinato), dall'altro lato però, tale inquadramento, potrebbe trascinare con sé un aggravio amministrativo non indifferente

## GLI «SPORTIVI PURI»

Per atleti e allenatori dilettanti, sarebbe opportuno che queste figure continuassero ad essere ricomprese fra gli «sportivi puri», ossia senza gli adempimenti specifici dei co.co.co, ferma restando in ogni caso la disciplina di favore (ex articolo 67 comma 1 lettera m del Tuir). Diversamente ne sarebbe a rischio l'intero sistema, che non potrebbe sopportare l'appesantimento burocratico che ne deriverebbe